

Scheda informativa

del

FONDO NAZIONALE DI PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DI POSTE ITALIANE S.P.A. - FONDOPOSTE

Autorizzato all'esercizio dell'attività con Delibera Covip del 21 luglio 2003

SCHEDA INFORMATIVA PER I POTENZIALI ADERENTI AL FONDO PENSIONE FONDOPOSTE

REDATA AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO COVIP 22 MAGGIO 2001.

Il Funzionamento di **FONDOPOSTE** è disciplinato dallo Statuto. La presente scheda fornisce un quadro sintetico dei dati e delle norme utili per l'adesione a **FONDOPOSTE**. L'organo di amministrazione di **FONDOPOSTE** si assume la responsabilità per la completezza e la veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente scheda.

L'adesione a **FONDOPOSTE** deve essere preceduta dalla consegna e presa visione della presente Scheda e dello Statuto di **FONDOPOSTE**.

Sede: Roma, Viale Europa, 175

1. DATI RELATIVI AL FONDO PENSIONE FONDOPOSTE.

1.1. - **FONDOPOSTE** è il Fondo Nazionale di Pensione Complementare a capitalizzazione individuale per il personale non dirigente dipendente da Poste Italiane S.p.A. o da Società dalla stessa controllate cui si applica il contratto collettivo Nazionale di lavoro per il personale non dirigente delle Poste Italiane S.p.A, risultante dall'accordo istitutivo del 26 luglio 2002 intervenuto fra le parti istitutive, Poste Italiane S.p.A. e SLC CGIL, SLP CISL, UIL POST, FAILP-CISAL, SAILP- CONFSAL, UGL Comunicazioni .

1.2. - Esso assume la forma di associazione riconosciuta, ai sensi della normativa vigente, come da atto costitutivo del 31 luglio 2002, a rogito del notaio Pierluigi Ambrosone, intervenuto fra le parti istitutive sopra indicate.

1.3. - **SCOPO** di **FONDOPOSTE** è garantire ai lavoratori associati prestazioni pensionistiche complementari a quelle erogate dal sistema obbligatorio pubblico.

1.4. - **DESTINATARI**. L'adesione a **FONDOPOSTE** è volontaria ed è riservata ai lavoratori non in prova, al cui rapporto di lavoro si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente delle Poste italiane S.p.A., assunti sia a tempo pieno sia a tempo parziale, con contratto a tempo indeterminato, ovvero con contratto di formazione e lavoro, o di apprendistato, o a tempo determinato con durata non inferiore a 6

mesi continuativi, per i quali sia in atto di svolgimento il rapporto di lavoro con Poste Italiane S.p.A. o con Società dalla stessa controllate.

1.5. - **DURATA. FONDOPOSTE**, fatte salve le ipotesi di scioglimento previste dallo Statuto, ha durata indeterminata.

1.6. - **ORGANI SOCIALI. FONDOPOSTE** è retto da organi paritetici che, quanto alla componente in rappresentanza dei lavoratori, è di origine elettiva. Essi sono: l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Vice-Presidente ed il Collegio dei revisori contabili. L'Assemblea dei delegati è composta da 60 delegati, per metà eletti in rappresentanza dei lavoratori e per l'altra metà designati dalle Aziende associate. L'elezione dei componenti in rappresentanza dei lavoratori avviene sulla base di liste presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali stipulanti l'accordo istitutivo di **FONDOPOSTE** o di altre liste presentate da soci lavoratori, sempreché sottoscritte da almeno il 4% dei soci lavoratori aventi diritto al voto.

Le elezioni per la prima Assemblea di **FONDOPOSTE** si svolgeranno al raggiungimento delle prime 25.000 iscrizioni.

Il Consiglio di amministrazione, eletto dall'Assemblea dei delegati, è costituito da 14 componenti, 7 in rappresentanza dei lavoratori scelti dai relativi delegati e 7 in rappresentanza delle aziende associate, anche essi scelti dai relativi delegati.

Il Presidente ed il Vice-Presidente sono scelti a turno tra i Consiglieri eletti rispettivamente dai Delegati delle aziende associate e dai Delegati degli iscritti. Il Presidente ha la legale rappresentanza di **FONDOPOSTE** e sta per esso in giudizio, salvo impedimento o assenza, comportanti l'attribuzione di detti poteri al Vice-Presidente.

Il Collegio dei revisori contabili, eletto dall'Assemblea dei delegati, è costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti, metà in rappresentanza dei lavoratori e per l'altra metà in rappresentanza delle aziende associate.

Gli organi sociali durano in carica quattro anni, ed i loro componenti possono essere rieletti soltanto per due mandati consecutivi.

2. PRESTAZIONI.

2.1. – In quanto **FONDOPOSTE** è un Fondo Pensione a **contribuzione definita**, la misura della prestazione pensionistica è determinata in base ai contributi versati ed ai rendimenti realizzati nella gestione delle risorse.

Il lavoratore associato al verificarsi delle condizioni previste dallo Statuto ha diritto a richiedere l'erogazione delle prestazioni complementari e mantiene la condizione di associato.

2.2. – **Prestazioni di vecchiaia.** Il diritto alla prestazione pensionistica complementare per **vecchiaia** si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio, avendo maturato almeno cinque anni di partecipazione al Fondo Pensione.

2.3. - **Prestazioni di anzianità.** Il diritto alla prestazione pensionistica complementare per **anzianità** si consegue all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con diritto alla pensione

di anzianità secondo l'ordinamento pensionistico obbligatorio, alla condizione del compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio e della maturazione di almeno quindici anni di partecipazione al Fondo Pensione.

In ogni caso il diritto alle prestazioni può essere esercitato a condizione che il lavoratore associato abbia cessato il rapporto di lavoro.

2.4. - **Erogazioni. FONDOPOSTE** provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative che saranno individuate in conformità alle disposizioni statutarie. Le caratteristiche delle rendite da erogare verranno indicate all'atto della stipulazione delle predette convenzioni. Al momento del pensionamento l'associato riceverà informazioni e simulazioni utili al compimento della scelta della prestazione.

2.5. - **Liquidazione in capitale.** A richiesta dell'interessato la prestazione potrà essere liquidata in capitale secondo il valore attuale, per un importo non superiore al 50% dell'importo maturato. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita pensionistica annua a favore del socio quanto maturato sulla posizione individuale risulti inferiore all'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 355, il socio può optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.

2.6. - **Deroghe al regime delle prestazioni.** Agli associati che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta, la qualifica di "vecchi iscritti", ex art. 18, comma 7 del D.lgs 21 aprile 1993, n.124 e successive modifiche, di seguito Decreto, non si applicano le disposizioni limitative della erogazione delle prestazioni di cui ai precedenti punti.

2.7. - **Anticipazioni.** Il lavoratore associato che raggiunga un'anzianità di iscrizione pari ad almeno otto anni - considerando utili a tali fini tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari che non siano stati sottoposti a riscatto - può chiedere una anticipazione di entità corrispondente all'intero ammontare della sua posizione pensionistica. Tale anticipazione potrà essere richiesta per:

- a) eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto idoneo;
- c) congedi per la formazione e per la formazione continua.

Le richieste di cui ai punti che precedono dovranno essere corredate di idonea documentazione comprovante la situazione di riferimento.

Il Consiglio di Amministrazione disciplina le modalità per l'eventuale reintegro della posizione.

3. – TRASFERIMENTO E RISCATTO.

3.1. - Qualora il lavoratore iscritto perda i requisiti per la partecipazione al Fondo, può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale:

- a) ad altro fondo pensione negoziale cui il lavoratore abbia titolo di accedere per la nuova condizione lavorativa;
- b) ad uno dei Fondi di cui all'art.9 o ad una delle forme pensionistiche individuali di cui agli artt.9 bis e 9 ter del Decreto.

3.2. - Ancorché in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, il lavoratore associato può optare, ai sensi dell'art. 10, 3 bis, del Decreto, per il trasferimento ad altro fondo pensione aperto o assicurativo, operante ai sensi degli artt. 9, 9bis e 9ter, alla condizione che il trasferimento della posizione non avvenga durante i primi cinque anni di vita del Fondo e, successivamente a tale limite, non prima che siano trascorsi cinque anni di permanenza nel Fondo. L'obbligo contributivo sia a carico del lavoratore sia a carico dell'impresa cessa il mese successivo alla richiesta del trasferimento.

3.3. - Il lavoratore associato che al momento della perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche e non intenda esercitare la facoltà di trasferimento di cui ai punti precedenti, può riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo.

3.4. - In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso è riscattata, ai sensi dell'art. 10, c.3 ter, del Decreto, e salve le modifiche delle norme vigenti, dal coniuge, ovvero dai figli, ovvero se già viventi a carico dell'iscritto, dai genitori; ove non esistano tali soggetti valgono le diverse disposizioni del lavoratore iscritto, in assenza delle quali la posizione resta acquisita al Fondo.

4. CONTRIBUTZIONI ED ALTRI ONERI.

4.1. - **Contributi.** I lavoratori associati a **FONDOPOSTE** sono tenuti a contribuire, ciascuno secondo la misura, le modalità ed i termini di cui all'Accordo Istitutivo del 26 luglio 2002 ed alle successive modifiche. Pertanto, la contribuzione iniziale a **FONDOPOSTE** è così stabilita:

- un'aliquota dell'1% a carico del socio lavoratore;
- un'aliquota dell'1% a carico dell' "Azienda";
- un'aliquota dell'accantonamento annuo del TFR, pari al 2,50% della retribuzione annua **utile per il calcolo del TFR**, per gli iscritti il cui rapporto di lavoro sia anteriore alla data di entrata in vigore del Decreto;
- l'integrale destinazione della quota del TFR maturando, a decorrere dalla data di iscrizione al Fondo, per gli iscritti di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore del predetto Decreto.

Ciascuna delle suddette fonti di finanziamento è commisurata percentualmente alla retribuzione assunta a base della determinazione del TFR.

Eventuali modificazioni ed integrazioni in ordine alle aliquote contributive di cui sopra potranno essere convenute dalle Parti istitutive stipulanti l'Accordo del 26 luglio 2002.

È data facoltà al singolo associato di incrementare l'aliquota di contribuzione a suo carico in misura più elevata di quella ordinaria dell'1% mediante scaglioni di incremento dello 0,50%, sino a raggiungere il massimo del 4%.

Tale facoltà può essere esercitata all'atto dell'adesione ovvero in un momento successivo.

4.2. – **Quota di iscrizione.** All'atto dell'adesione è previsto il versamento di una quota di iscrizione “una tantum” di 5 euro a carico dell'iscritto e di 5 euro a carico dell'Azienda.

4.3. - **Vicende della contribuzione e diritti associativi.** La contribuzione al Fondo, a carico sia del lavoratore che dell'Azienda, cessa al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, con o senza riscatto della posizione individuale.

Nel caso in cui il lavoratore faccia richiesta di trasferimento della posizione individuale presso altro Fondo, secondo quanto previsto in tema di mobilità del lavoratore associato, l'obbligo contributivo cessa.

Trascorsi cinque anni dalla costituzione del Fondo, il lavoratore iscritto, mediante comunicazione scritta al datore di lavoro, che la trasmetterà al Fondo, può sospendere l'obbligazione contributiva entro il 30 novembre di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio successivo. Tale facoltà non può essere esercitata prima che siano trascorsi cinque anni di permanenza presso il Fondo, fermo restando che la liquidazione della posizione individuale, comprensiva del capitale maturato e dei relativi rendimenti, avrà luogo solo al raggiungimento dei requisiti temporali e delle condizioni previste dallo Statuto per la correlata erogazione, in conformità a quanto disposto dalla legge. Il ripristino dell'obbligazione contributiva è consentito, in qualsiasi momento, per una sola volta.

Durante il periodo di sospensione dell'obbligazione contributiva il lavoratore resta iscritto a tutti gli effetti.

5. – REGIME DELLE SPESE DEL FONDO

Per il suo funzionamento il Fondo sostiene spese relative alla gestione amministrativa e all'investimento delle risorse finanziarie.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese amministrative che il Fondo sostiene riguardano:

- attività degli organi statutari;
- sede, struttura organizzativa e beni strumentali;
- gestione delle posizioni individuali;
- attività promozionali;

- spese legali.

Al finanziamento di tali spese il Fondo provvede mediante la quota di iscrizione nonché attraverso il prelievo dai contributi di una “quota associativa”, stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di bilancio preventivo.

Inizialmente la quota associativa è fissata in 15 euro per il primo esercizio ed in 17 euro per il secondo e terzo esercizio.

Gli oneri relativi all’investimento delle risorse finanziarie, ivi compresi i servizi resi dalla Banca depositaria, sono addebitati direttamente sul patrimonio del Fondo.

L’articolazione di tali oneri verrà definita al momento della scelta del/i gestore/i e della Banca depositaria.

Il Fondo viene finanziato inizialmente attraverso il versamento da parte di Poste Italiane S.p.A. di una somma “una tantum” complessivamente pari a 225.000 euro.

6. REGIME FISCALE

6.1 - Contributi

I contributi annui complessivamente versati al Fondo (dall'associato e dal datore di lavoro), ad eccezione delle quote di TFR, sono deducibili entro il limite massimo del 12% del reddito complessivo dell'associato e, comunque, non oltre 5164,57 Euro (pari a 10 milioni di lire).

Per i redditi da lavoro dipendente, fermi restando i limiti sopra indicati, la deduzione spetta per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata al fondo.

Fino al 31.12.2005, per i lavoratori "vecchi iscritti", fermo restando il limite del 12 % del reddito complessivo, è prevista la facoltà di dedurre dal proprio reddito il maggior importo fra 5164,57 Euro e l'ammontare dei contributi effettivamente versati ad un fondo pensione nell'anno 1999. A questi lavoratori, inoltre, non si applica il vincolo del TFR.

6.2 - Risultati di gestione

I rendimenti finanziari ottenuti attraverso la gestione del patrimonio del fondo sono tassati con aliquota dell'11% applicata al "risultato netto di gestione" maturato per ciascun periodo di imposta.

6.3 - Prestazioni

La pensione complementare è soggetta a tassazione progressiva per la parte relativa ai contributi versati, al netto dei rendimenti finanziari ottenuti già assoggettati a tassazione, e, là dove presenti, dei contributi che hanno ecceduto i su menzionati limiti percentuali (12% del reddito complessivo) o assoluti (5164,57 Euro).

Le eventuali rivalutazioni della pensione complementare nella fase di erogazione della prestazione sono tassate con imposta sostitutiva nella misura del 12,5%.

La prestazione pensionistica erogata in capitale è soggetta a tassazione separata con aliquota calcolata dal fondo pensione prendendo come reddito di riferimento l'importo da liquidare in capitale, al netto dei rendimenti e dei contributi già tassati, dividendo questo ammontare per il numero di anni o frazione di anno di effettiva contribuzione e moltiplicando il risultato per dodici.

Se l'importo liquidato in capitale è superiore ad 1/3 del montante maturato dall'iscritto, l'imposta si applica sull'importo da liquidare al netto degli eventuali contributi eccedenti i su menzionati limiti percentuali o assoluti.

Qualora gli importi liquidati in capitale siano inferiori ad 1/3 del montante maturato dall'iscritto, l'imposta si applica sull'importo maturato, al netto dei rendimenti finanziari già tassati e dei contributi eccedenti i limiti stabiliti. Questa stessa modalità di calcolo della base imponibile si applica, anche se la prestazione in capitale è superiore ad 1/3 della posizione maturata, in presenza delle seguenti situazioni:

- l'iscritto ha optato per la liquidazione dell'intera posizione pensionistica in capitale (facoltà riconosciuta all'iscritto nel caso in cui l'importo annuo della rendita vitalizia risulti inferiore a quello dell'assegno sociale);
- il riscatto avviene per cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;
- il riscatto è esercitato dagli aventi diritto in caso di morte del lavoratore associato.

6.4 - Anticipazioni

Le anticipazioni sono assoggettate a tassazione separata. Gli importi tassati sono comprensivi della quota relativa ai rendimenti finanziari ottenuti dal Fondo [mentre rimangono comunque esclusi i contributi non dedotti].

6.5 - Riscatti per perdita dei requisiti di partecipazione al fondo

Gli importi riscattati per perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo non conseguente a pensionamento o a messa in mobilità del lavoratore o ad altre cause di interruzione del rapporto di lavoro non dipendenti dalla volontà delle parti, sono soggetti a tassazione progressiva. Anche in questo caso rimangono esenti i rendimenti ottenuti nella gestione finanziaria e i contributi eccedenti i limiti stabiliti.

7. CRITERI GENERALI DI IMPIEGO DELLE RISORSE

Gestione. Le risorse finanziarie di Fondoposte saranno integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati, che verranno selezionati con le modalità ed i limiti previsti dalla normativa legale e statutaria vigente.

Per il primo triennio è prevista esclusivamente una gestione monocomparto idonea a produrre un unico tasso di rendimento per tutti i lavoratori aderenti.

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, previa modifica statutaria, potrà adottare una gestione multicomparto con differenziazione dei profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti. Al verificarsi del passaggio alla gestione multicomparto, ai lavoratori sarà fornita adeguata e completa informazione, così da consentire il miglior esercizio dell'opzione.

La custodia delle risorse e relativa gestione di tesoreria è affidata ad una Banca depositaria la cui selezione avverrà mediante le medesime procedure previste per la selezione dei gestori. Il regime a contribuzione definita espone al rischio del mancato conseguimento del controvalore investito o comunque alla eventualità di non conseguire un rendimento corrispondente alle aspettative.

8. INFORMAZIONI

Annualmente, nei tempi e con le modalità stabilite dalla Covip, ad ogni lavoratore iscritto, Fondoposte invierà l'estratto conto individuale, nel quale saranno evidenziati i versamenti effettuati, suddivisi per quote derivanti dai contributi a carico del lavoratore, a carico dell'Azienda e dal TFR, con evidenziazione degli importi relativi alle spese di gestione, nonché i rendimenti ottenuti dall'impiego delle risorse secondo quanto disposto dal Decreto del Ministero del Tesoro. Analoghe informazioni il Fondo fornisce alle Aziende associate.

9. FASE INIZIALE

Il Consiglio di Amministrazione iniziale, che resterà in carica sino alla elezione della prima assemblea di Fondoposte, ha facoltà di:

- a) disporre l'adeguamento dello Statuto del Fondo sulla base di eventuali indicazioni provenienti dalla Commissione di Vigilanza e/o dalle parti istitutive; delle eventuali modifiche statutarie il Consiglio di Amministrazione si impegna a diffondere adeguate informazioni ai lavoratori. Qualora tali modifiche comportassero variazioni peggiorative alla presente Scheda informativa il lavoratore iscritto ha facoltà di disdire la propria adesione entro 30 giorni dalla relativa comunicazione;
- b) curare gli adempimenti per il conseguimento dell'autorizzazione all'esercizio e per il completamento dell'iter volto al conseguimento della personalità giuridica.
- c) indire le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea di delegati dei lavoratori iscritti secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento Elettorale, non appena raggiunta l'adesione di 25.000 lavoratori.

Il Collegio dei Revisori contabili iniziale è composto da membri indicati dalle parti istitutive, così come previsto dall'Atto Costitutivo del Fondo.

Qualora, una volta conseguita l'autorizzazione all'esercizio, dovesse determinarsi entro i diciotto mesi la mancata realizzazione del minimo previsto di 25.000 adesioni, l'autorizzazione stessa decade, con possibilità per i soci iniziali di trasferire la propria posizione ai sensi dell'art. 10, c. 1, del Decreto.